



Corte Sportiva di Appello

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 10/11/2014

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 10 novembre 2014, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Luca Di Gregorio

componente, relatore est.

Avv. Flaminia Longobardi

componente

ha deliberato, dando lettura del dispositivo, la seguente

DECISIONE

sul reclamo pervenuto in data 04/11/2014, presentato dal sig. Tito Daniele Chiesa, giocatore-tesserato del Livorno Rugby SSD (tessera FIR n.165136), avverso la decisione assunta nei suoi confronti dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 29 ottobre 2014, comunicato B/04/GS, pubblicata in data 31/10/2014.

FATTO

Con reclamo in data 04/10/2014, pervenuto in pari data, il sig. Tito Daniele Chiesa ha impugnato la decisione assunta nei suoi confronti dal G.S. Nazionale nella riunione del 29 ottobre 2014, comunicato B/04/GS.

La predetta decisione del G.S. Nazionale aveva sanzionato il sig. Chiesa in relazione alla gara del 26/10/2014, ASD Civitavecchia R.C. v Livorno Rugby SSD, con la squalifica di tre mesi, dal 27/10/2014 al 26/01/2015 compresi, per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. o), (calcio), del Reg.to di Giustizia.

Nel reclamo proposto, il sig. Chiesa espone che l'infrazione al regolamento "*però deve essere inquadrata in un contesto di grave e ingiusta provocazione, che certo non esclude la mia (del reclamante) responsabilità, ma comunque deve portare all'applicazione di una sanzione disciplinare più attenuata. I fatti: durante una pausa di gioco, dopo che l'arbitro aveva fischiato una interruzione dello stesso, sono stato senza motivo alcuno letteralmente "caricato", dal retro e senza preavviso, da un giocatore avversario (risultato poi Riccardo Rossi), il quale, una volta raggiuntomi e cintomi con*

le braccia, sempre dal retro mi sferrava un pugno. Una volta a terra, per reazione deprecabile ma istintiva, ho purtroppo sferrato il calcio rilevato dall'arbitro, che ha portato alla mia espulsione assieme al predetto avversario (poi sanzionato con la squalifica di tre settimane) ed all'irrogazione a mio carico della sanzione predetta."

Il reclamante, in particolare, invoca l'applicazione della "attenuante specifica di cui all'art. 11, primo comma, lettera e), del Regolamento di Giustizia, per "aver agito in stato di ira determinato da fatto ingiusto altrui"; tale attenuante, non esistendo aggravanti contestatemi, e vista l'assenza di mie recidive, ben può portare ad una riduzione della durata del periodo di sospensione sino alla metà dello stesso."

Il sig. Chiesa, quindi, conclude il reclamo chiedendo che "venga ridotta nella misura ritenuta equa, sino alla metà della pena minima edittale, la sanzione della squalifica per tre mesi come sopra irrogatami".

Con ordinanza ex art. 61 del Regolamento di Giustizia resa dal Presidente di questa Corte in data 5/11/2014, comunicata in pari data, era fissata la camera di consiglio del 10 novembre 2014.

Alla camera di consiglio del 10 novembre 2014, dove non compariva il sig. Chiesa, prendeva la parola l'Avv. Luca Di Gregorio, in qualità di relatore del presente reclamo. La Corte procedeva, quindi, dopo essersi riunita al deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il sig. Tito Daniele Chiesa ha inferto un calcio a un giocatore avversario in occasione della gara del 26/10/2014, ASD Civitavecchia R.C. v Livorno Rugby SSD.

In via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto dell'arbitro è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

A tal riguardo, si rileva che dal referto dell'arbitro sig. Mauro De Rosa sull'episodio che ha determinato la squalifica *de quo* risulta che: "Dopo aver ricevuto un pugno in un raggruppamento, mentre il giocatore che l'aveva colpito si allontanava lo colpisce con



un calcio all'altezza della caviglia facendolo cadere senza recare danni al giocatore colpito."

Per un più completo accertamento dei fatti, ai sensi dell'art. 40, comma 4, è stato sentito lo stesso arbitro sig. De Rosa, il quale forniva le seguenti precisazioni sull'episodio oggetto del reclamo:

"Nel corso di un raggruppamento il giocatore del Civitavecchia sig. Riccardo Rossi colpiva con un pugno all'addome il sig. Chiesa, il quale reagiva colpendolo subito dopo, ma successivamente alla uscita del pallone dallo stesso raggruppamento e dal campo di gioco. Il tutto è avvenuto davanti ai miei occhi in un lasso di tempo molto breve e sono intervenuto immediatamente dopo che il gioco si era fermato a causa dell'uscita del pallone dal campo procedendo all'espulsione dei due giocatori. Quando il sig. Chiesa ha colpito il sig. Rossi era in piedi. Subito dopo aver dato il pugno, il sig. Rossi, tallonatore, si è girato per andarsi a schierare per la touche, determinata dall'uscita del pallone, ma a questo punto il sig. Chiesa, che era in piedi, da dietro lo ha falciato, portandogli un colpo con la gamba all'altezza della caviglia e facendolo cadere, però senza procurargli danni."

Nel merito, il Giudice Sportivo, rileva che dai fatti esposti nel referto e dalle precisazioni fornite dal sig. Mauro De Rosa risulta confermato che nel caso il sig. Chiesa ha colpito il giocatore avversario dopo che questo lo aveva colpito con un pugno.

Riguardo l'invocata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del Reg.to di Giustizia, "aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui", questa Corte ritiene che detta attenuante non possa essere considerata per giustificare il farsi giustizia da sé, sostituendosi all'autorità arbitrale, soprattutto in uno sport universalmente considerato di esempio per il rispetto delle regole e dell'avversario quale è il rugby.

Nel caso di specie, inoltre, si rileva che il gesto violento che ha subito il sig. Chiesa è stato visto ed adeguatamente sanzionato dall'arbitro, rendendo così la reazione dello



stesso Chiesa, a sua volta, un gesto inutile e di possibile innesco di interventi punitivi da parte di altri giocatori, con conseguente pericolo di formazione di una rissa, evento quanto mai deprecabile in qualsiasi evento sportivo.

Occorre considerare, tuttavia, che dai chiarimenti forniti dall'arbitro riguardo all'azione compiuta dal reclamante nel caso di specie risulta che il sig. Chiesa abbia "falciato" da dietro il giocatore avversario, piuttosto che lo abbia "calciato", e, quindi, si ritiene che lo stesso non abbia realizzato la fattispecie di cui all'art. 27/1, lett. o), R. d G., contestagli nel provvedimento impugnato, ma piuttosto quella di cui all'art. 27/1, lett. p), R. d G., che sanziona colui che "sgambetti un avversario" con la squalifica dalle gare ufficiali da una a sei settimane.

Considerato che lo sgambetto in questione è stato portato dal sig. Chiesa da dietro e non nel corso di un'azione di gioco, appare adeguato comminare nel caso di specie la squalifica di tre settimane.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 27/1, lett. o) e lett. p), 11, 14, Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo, così come proposto;
- riduce la squalifica a tre settimane, dal 27/10/2014 al 16/11/2014 compresi, per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. p), (sgambetto), del Reg.to di Giustizia, comminata al sig. Tito Daniele Chiesa, giocatore - tesserato del Livorno Rugby SSD;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

(Avv. Achille Reali)

